

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5ª)

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 1966

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Agrimi.

La seduta ha inizio alle ore 17,40.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione » (1917).
(Esame).

Si svolge preliminarmente un breve dibattito circa la opportunità di procedere nella seduta odierna all'esame del disegno di legge in titolo, stante la connessione di esso col nuovo provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che sarà presentato al Senato. La connessione tra i due provvedimenti riguarda il riparto del gettito della maggiore imposta sulla benzina tra l'erario e le regioni a statuto speciale: sulla questione intervengono il sottosegretario per le finanze Valsecchi ed i senatori Fortunati, Pirastu, Lo Giudice e Martinelli.

A conclusione di tale dibattito, la Commissione stabilisce di procedere subito all'esame del disegno di legge, rinviando la soluzione della questione sopra accennata al momento della discussione del nuovo decreto-legge.

Prende quindi la parola il relatore Lo Giudice; egli dichiara anzitutto che il provvedimento in esame si propone soltanto di reperire i mezzi per un primo intervento ed un avvio alla ricostruzione dopo le recenti alluvioni; esso prescinde pertanto dal problema gravissimo del riassetto idrogeologico del territorio nazionale, che verrà affrontato in un secondo momento.

Dopo avere illustrato il precedente trattamento fiscale della benzina e delle altre merci colpite, il relatore illustra le conseguenze del decreto-legge muovendo dalla decisione del Comitato interministeriale dei prezzi che ha aumentato di 10 lire al litro il prezzo della benzina. In conseguenza di tale aumento, oltre all'imposta di fabbricazione viene ad essere aumentata l'IGE sugli stessi generi: in conclusione, mentre l'incidenza dell'imposta di fabbricazione era prima di lire 77,47 e 79,07 al litro, rispettivamente per la benzina normale e per quella super, per effetto del decreto-legge tale incidenza è portata a lire 86,93 e 88,73. Il relatore fornisce poi i dati relativi al consumo, il quale ha visto un certo rallentamento dell'espansione, per stabilizzarsi su un incremento che si aggira attorno al 10 per cento negli anni 1965 e '66.

In base a tali elementi, il relatore affronta il problema delle previsioni di gettito che stanno alla base del convertendo decreto, previsioni ispirate ad una certa cautela in quanto si fondano su un aumento del consumo compreso tra l'8,5 ed il 9 per cento: ne consegue che il maggior gettito previsto sarà effettivamente conseguibile.

Il relatore conclude la sua esposizione dichiarando di approvare la scelta operata dal Governo nella individuazione del settore di imposizione ed i criteri assunti a base delle previsioni, nonchè la misura del ritocco fiscale, che, a suo giudizio, non avrà gravi ripercussioni psicologiche.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del senatore Fortunati, relativa all'andamento dei consumi ed al gettito, prende la parola il senatore Pirastu, il quale osserva anzitutto che una discussione organica potrà essere fatta soltanto quando tutti i provvedimenti resi necessari dall'alluvione saranno stati presentati al Parlamento. L'oratore, pur non dichiarandosi contrario in via di principio all'aumento di imposizione sulla benzina, osserva che il convertendo decreto serve soltanto a reperire una certa quantità di fondi e non avrà alcuna incidenza sullo sviluppo della motorizzazione, cioè di un consumo che si è incrementato in modo anormale nel contesto dell'economia italiana, a scapito di altri e più fondamentali consumi.

Dopo un'osservazione del senatore Gigliotti, prende la parola il senatore Martinelli, il quale si associa alle conclusioni del relatore, pur facendo rilevare che parte del consumo colpito è rivolta a fini produttivi. L'oratore chiede quindi alcuni chiarimenti in merito all'incidenza del gettito dell'imposta sulla benzina nel totale delle imposte indirette sugli olii minerali.

Svolge quindi un ampio intervento il senatore Fortunati: l'oratore riprende anzitutto una sua osservazione, già avanzata in precedenti occasioni e riguardante la formulazione dei decreti-legge: questi vengono infatti attribuiti alla competenza del Capo dello Stato in difformità dalla lettera e dallo spirito della Costituzione, la quale attribuisce i poteri della decretazione di urgenza al Consiglio dei ministri, mentre

il Presidente della Repubblica ha soltanto il potere di emanare tali decreti.

Il senatore Fortunati chiede quindi se le previsioni del bilancio del 1967, per quanto riguarda il gettito dell'imposta sulla benzina, concordino con quelle che stanno a base del convertendo decreto e — pur dichiarando che fino a quando non saranno conosciuti tutti i provvedimenti adottati in questi giorni non sarà possibile un organico discorso di politica economica — rileva che le esigenze del riassetto idrogeologico del territorio nazionale imporranno di procedere ad una radicale ristrutturazione dei consumi.

Dopo aver criticato la politica di incoraggiamento indiscriminato alla motorizzazione, perseguita da diversi anni, il senatore Fortunati conclude il suo intervento dichiarando che il disegno di legge all'esame rappresenta soprattutto una occasione mancata per affrontare il discorso sulla ristrutturazione dei consumi e, al contempo, la prosecuzione di una politica che ricorre unicamente allo strumento tributario, non idoneo da solo a modificare la realtà economica.

Il senatore Stefanelli rileva quindi la contraddittorietà della politica economica del Governo, il quale, mentre aumenta l'imposta sulla benzina, presenta contemporaneamente un provvedimento per affrettare la esecuzione del programma autostradale. Lo oratore conclude il suo intervento dichiarando di ritenere eccessivamente cauta la previsione del gettito che deriverà dal decreto-legge.

Prende quindi la parola il sottosegretario Valsecchi, il quale sottolinea anzitutto la reazione complessivamente favorevole della opinione pubblica e della stampa nei confronti del provvedimento in esame. L'oratore osserva quindi che l'impostazione generale data dal senatore Fortunati male si concilia con la limitata portata del provvedimento in esame; aggiunge che la cautela seguita dal Governo nel formulare le sue previsioni appare giustificata anche in base ai dati richiesti dal senatore Martinelli.

La Commissione infine dà mandato al senatore Lo Giudice di presentare all'Assemblea la relazione favorevole al disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Fortunati chiede che, se nella prossima settimana la Commissione sarà chiamata ad esaminare il nuovo decreto-legge, la Presidenza compia dei passi per ottenere che i pareri delle altre Commissioni siano disponibili prima dell'inizio del dibattito.

La seduta termina alle ore 19,30.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 1966

Presidenza del Vicepresidente
SAMEK LODOVICI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« **Trapianto del rene tra persone viventi** » (1321), rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 19 ottobre 1966.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente ringrazia i senatori Bussi e Monaldi, intervenuti alla seduta per partecipare al riesame del disegno di legge e recare il loro contributo all'elaborazione del testo definitivo da riportare in Assemblea.

Prende quindi la parola il senatore Monaldi, per fare alcune osservazioni sul nuovo testo predisposto dal relatore. Egli dichiara di non essere d'accordo sulla nuova formulazione dell'articolo 1 e propone che tale articolo sia approvato nel testo governativo. Presenta poi un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3, nel quale si prevede che le operazioni inerenti al trapianto del rene possano essere effettuate solo in istituti universitari o in complessi ospedalieri, all'uopo autorizzati con decreto del Ministro della sanità d'intesa col Ministro della pubblica istruzione. L'autorizzazione dovrebbe essere subordinata al riconoscimento di idoneità tecnica, clinica e scientifica degli istituti stessi, e per tale riconoscimento il

Ministro della sanità dovrebbe avvalersi del giudizio di una Commissione di cinque membri nominati per un biennio, di cui tre scelti tra i componenti del Consiglio superiore di sanità e due tra i componenti della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nell'illustrare tale emendamento, il senatore Monaldi rileva come istituti del tipo auspicato non esistano attualmente in Italia, per cui è necessaria una collaborazione di studiosi e di enti al fine di poterli realizzare. Quanto al procedimento necessario per ottenere l'autorizzazione al trapianto, egli ritiene che quello previsto dall'articolo 3 proposto dal relatore sia troppo lungo e macchinoso e che la materia dovrebbe formare piuttosto oggetto di regolamento.

Interviene quindi il senatore Bussi, il quale dichiara di concordare in buona parte col nuovo testo elaborato dal relatore, che gli pare notevolmente migliore del precedente. Egli si limita soltanto a proporre la soppressione dei commi secondo e terzo dell'articolo 1, al fine di dare anche agli estranei la possibilità della cessione del rene, e suggerisce inoltre di sostituire con altro termine giuridicamente più esatto la parola « donazione », là dove essa ancora figura nel testo del provvedimento. Per quanto riguarda l'articolo 3, l'oratore sarebbe favorevole a semplificarne la dizione, accogliendo eventualmente l'emendamento proposto dal senatore Monaldi. Sarebbe inoltre favorevole — in ciò d'accordo con lo stesso senatore Monaldi — alla soppressione dell'articolo 4-bis (o quanto meno del primo comma di esso) e ad una formulazione dell'articolo 4 che garantisca nel miglior modo il donatore in caso di malattia o di invalidità successive.

Sulla questione del rischio a cui è esposto il donatore a seguito del trapianto, si apre un dibattito.

In proposito il senatore Lombardi suggerisce che l'INPS provveda per i suoi assicurati, e lo Stato per gli altri, mentre il senatore Zonca non ritiene possibile che gli istituti autorizzati al trapianto si assumano l'onere di un eventuale indennizzo per i danni che possano derivare al donatore. Lo stesso oratore propone poi che l'articolo 1 ven-

ga approvato nel testo governativo e che gli articoli 2 e 3 siano riuniti in una formulazione più semplice e più chiara; in proposito egli ricorda un emendamento presentato in Aula (come articolo 1-bis) di cui egli è primo firmatario, nel quale, fra l'altro, si sottolinea che la responsabilità della scelta del donatore più affine geneticamente al ricevente ricade sul direttore dell'istituto autorizzato al trapianto.

Il senatore Simonucci, dopo avere riconosciuto che il nuovo testo migliora sensibilmente il precedente testo della Commissione, riconferma la fiducia del suo Gruppo che il provvedimento possa terminare presto il suo iter ed essere approvato nella forma più idonea ad assicurare il pieno conseguimento delle finalità che si propone. Egli ricorda la proposta, già avanzata da parte comunista, che al Consiglio nazionale delle ricerche sia affidato il compito di creare il necessario coordinamento delle varie branche della medicina interessate al trapianto. Osserva altresì che, per quanto riguarda le misure assicurative a favore del donatore, lo Stato potrebbe intervenire direttamente.

L'oratore propone quindi un emendamento sostitutivo al terzo comma dell'articolo 2, del seguente tenore: « L'atto è a titolo gratuito, non tollera l'apposizione di condizioni o di altre determinazioni accessorie di volontà e non fa sorgere alcun diritto da parte del donatore nei confronti del ricevente. L'atto di donazione è sempre revocabile sino al momento dell'intervento chirurgico ».

Il senatore Cassese, dopo aver ribadito le argomentazioni del senatore Simonucci, auspica che nella prossima seduta della Commissione si possa predisporre il testo definitivo, da sottoporre con urgenza allo esame dell'Assemblea.

Seguono brevi interventi del senatore Di Grazia (che propone di emendare il terzo comma dell'articolo 1) e del senatore Lombardi (che, premesse alcune precisazioni di ordine scientifico, dichiara di aderire in linea di massima al nuovo testo).

Prende quindi la parola il senatore Zelioli Lanzini, il quale sottolinea la necessità che il provvedimento giunga rapidamente in porto per il suo carattere di urgenza e di

indubbia utilità. Egli esorta la Commissione a contemperare, nella stesura definitiva, le esigenze di una doverosa prudenza con quelle dell'incoraggiamento ad una terapia in rapido sviluppo ed alla scienza in genere.

Il senatore Picardo si dice anch'egli convinto della opportunità di portare ad una rapida conclusione il travagliato provvedimento in esame, sia per consentire all'Italia di allinearsi con gli altri Paesi civili che già praticano questo trapianto, sia per facilitare al medico il suo compito senza imporgli gravi casi di coscienza. L'oratore insiste sulla necessità che il trapianto venga eseguito rapidamente, in istituti specializzati, senza dimenticare le conseguenze che potrebbero derivare a seguito dell'operazione non solo al donatore, ma anche al ricevente, che merita pure adeguata tutela. Su quest'ultimo punto, egli ritiene che si debba studiare un trattamento previdenziale facente capo all'INAIL piuttosto che all'INPS. Conclude dichiarandosi d'accordo con l'emendamento Simonucci al terzo comma dell'articolo 2.

A conclusione del dibattito (che, per l'assenza di vari senatori impegnati nelle riunioni dei Gruppi, la Commissione dichiara di considerare interlocutorio) il presidente Samek Lodovici, relatore, rileva come dai numerosi interventi siano emersi i seguenti punti fondamentali:

1) il riconoscimento unanime che il nuovo testo da lui elaborato rappresenta un notevole perfezionamento del testo originario della Commissione;

2) la necessità di creare il diritto subiettivo alla disponibilità di parti del proprio corpo, nella fattispecie del rene, mediante le deroga all'articolo 5 del codice civile, con determinate condizioni e modalità — sotto il profilo della finalità e della natura del movente — da accertare, caso per caso, con l'intervento dell'autorità giudiziaria;

3) l'opportunità di allargare la portata della deroga predetta estendendo la possibilità della cessione del rene anche ad estranei. Su quest'ultimo punto il relatore dichiara di rimettersi all'Assemblea, facendo presente che la sua insistenza per una li-

mitazione agli stretti consanguinei è dettata, anzitutto, dalla maggiore probabilità di trovare fra di essi un rene compatibile; secondariamente, dalla certezza che in tal caso agiscono motivi altamente morali, con esclusione di ogni finalità di lucro; in terzo luogo, dalla opportunità di procedere con prudenza e gradualità in una terapia che si trova ancora in fase sperimentale. Pur mantenendo tuttavia questo punto di vista, il relatore ritiene di avere, col suo emendamento, aperto la possibilità subordinata di cessione del rene anche da parte di estranei;

4) la necessità delle massime garanzie sulla serietà degli istituti in cui verrà effettuato il trapianto e, quindi, sulla capacità degli operatori e dei collaboratori; l'oratore fa presente che queste esigenze gli sembrano soddisfatte in quanto gli istituti stessi sono identificati nelle università, negli istituti di ricerca, negli ospedali, attrezzati questi ultimi anche per una ricerca scientifica di base e comunque tutti sottoposti all'autorizzazione del Ministro della sanità, che dovrà anche sentire il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore di sanità;

5) la necessità del consenso al trapianto anche da parte del ricevente, già recepita nel nuovo testo;

6) l'esigenza che il donatore venga tutelato nel miglior modo possibile, sia per l'immediato rischio operatorio che per le invalidità eventualmente conseguenti: problemi questi di non facile soluzione per quanto riguarda la competenza passiva dell'onere;

7) la necessità, riconosciuta unanimemente, che l'atto di disposizione avvenga a titolo assolutamente gratuito, in modo libero e spontaneo e per un altissimo scopo umanitario.

Il Presidente conclude auspicando che si possa raggiungere in Commissione l'unanimità dei consensi.

Il seguito dell'esame è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Venerdì 18 novembre 1966, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (1592-1620/B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. TOMASSINI ed altri. — Condono di sanzioni disciplinari (1608-Urgenza).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FABIANI ed altri. — Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, concernente il termine di decadenza per la presentazione di proposte di conferimento di ricompense al valor civile a favore di Città, Comuni, Provincie ed Enti pubblici (1120).

2. PICARDI ed altri. — Norme transitorie per il collocamento a riposo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1498).

3. LEPORE ed altri. — Estensione agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo P.A.I. delle norme di cui al regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376 (1499).

4. VENTURI ed altri. — Modifiche all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, concernente modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato (1756).

5. TESSITORI. — Riconoscimento di anzianità di servizio a taluni appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalla disciolta Divisione speciale di polizia ferroviaria (1023).

6. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

7. TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

8. PICCHIOTTI. — Abrogazioni e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (130).

9. BONAFINI. — Soppressione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (854).

10. MARIS e SALATI. — Abrogazione dell'articolo 130 del testo unico della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza (1663).

11. STEFANELLI. — Abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e degli articoli 285 e 286 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1685).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputato RIGHETTI. — Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FORTUNA ed altri. — Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica (1293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Assegnazione di lire 900 milioni all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e del commercio (1820) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati MIOTTI CARLI Amalia ed altri. — Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1491) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputato ROMANO. — Modifica alla legge 10 gennaio 1950, n. 11, recante soppressione dell'Opera pia asilo « Francesco Girardi » di Napoli (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. GIRAUDO e BARTOLOMEI. — Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili (1754).

4. Deputati MATTARELLI ed altri. — Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (1712) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (859-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

6. BONAFINI ed altri. — Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane (1742).

7. FANELLI. — Elevazione a Comune autonomo della frazione di Carnello, in provincia di Frosinone (616).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento della scuola materna statale (1662).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

Venerdì 18 novembre 1966, ore 9,30

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Ente acquedotti siciliani (EAS) (Esercizio 1961-62) (*Doc. 29-63*).

2. Consorzio autonomo del porto di Genova (Esercizi 1961-62 e 1962-63) (*Doc.* 29-122).

Ente autonomo del porto di Napoli (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 29-36).

Ente portuale Savona-Piemonte (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-38).

Ente porto industriale di Trieste (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 29-37).

Registro italiano navale (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-24).

Società di navigazione marittima « Italia », « Lloyd Triestino », « Tirrenia » e « Adriatica » (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-18).

3. Aero Club d'Italia (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-23) - (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-81) - (Esercizio 1963) (*Doc.* 29-121) (*Seguito*).

Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Esercizio 2° semestre 1961) (*Doc.* 29-6) -

(Esercizio 1962) (*Doc.* 29-95) - (Esercizio 1963) (*Doc.* 29-96) (*Seguito*).

Ente autotrasporti merci (EAM) (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-19) - (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-83) (*Seguito*).

Registro aeronautico italiano (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-16) - (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-78) - Esercizio 1963) (*Doc.* 29-110) (*Seguito*).

**Commissione parlamentare
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**

(PALAZZO MONTECITORIO)

Venerdì 18 novembre 1966, ore 9,30

Questioni connesse alle trasmissioni de
« La Voce dei Partiti », dell'1 e 8 dicembre p. v.

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22*